Prot. n. 432 niceyuro ii. 28 2/2013



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO. Ciso Unione Sovietica n. 325 tel. 011 6195701 fax 011 6195786

Prot. n. 117713

Torino, 18 Febornio 2013

OGGETTO: NOMINA E/O CONFERMA DI GIUDICI ONORARI (COMPONENTI PRIVATI) PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEI, PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA, PER IL TRIENNIO 2014/2016

ALL' ORDINE DEGLI PSICOLOGI CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTE Via San Quintino 44 10121 TORINO fax 011 537692

ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI della REGIONE VALLE D'AOSTA Via Lucat, 2 11100 AOSTA fax 0165 363-165- 36 3 2 4 5

ALL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI – REGIONE PIEMONTE VIA Massera, 94 10128 TORINO fax 011 5801 981

ALL: ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Via Monte Pasubio, 24 A 11100 AOSTA fax 0165 527131

ALL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TORINO. Via Caboto, 35 16129 TORINO fax 011 505323

ALL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI C.so Lancieri di Aosta, 5 11100 AOSTA fax. 0165 31134

ALL'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI VICOLO Goito 12 14100 ASTI fax. 0141 595227

ALL'ORDINI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI Via Goffredo Mameli, 4 Bis 12100 CUNEO fax 0171 692195 → 0171-6927 0 €

ALL'ORDINE DEI MEDICI C.so Magenta, I 13100 VERCELLI fax 0161 25 6156

ALL'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI Via G. Torelli, 31/a 28100 NOVARA 6321 410068

ALL'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOLATRI VIA Malia, 3 13100 BIELLA fax 01520998 ALL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOLATRI DEL V.C.O. PIAZZA Aldo Moro, 5 28921 VERBANIA fax 0323 519578

ALL'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI C.so Cavallotti, 15 15100 ALESSANDRIA fax 0131 52 455

ALLA DIREZIONE REGIONALE PER IL PIEMONTE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Via Pietro Micca, 20

10122 TORINO fax 011 57656 5 4 6 3 6 / 3

ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Vin Losanna, 3

11100 AOSTA fax 0165273593

Con preghiera di dame notizia ai S:S, degli Enti Locali e alle ASL del territorio

ALLA REGIONE PIEMONTE - ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI C.so Stati Uniti, 1 10128 TORINO fax 011 432 5647 Con preghiera di diffusione agli Enti Lucali

ALLA REGIONE PIEMONTE - ASSESSORATO ALLA SANITA" C.sn Regina Margherita 53 10128 TORINO fax 011 432 4110 Con preghiera di diffusione alle A.Sl..

AL COMUNE DI TORINO Piazza Palazzo di Città, I 10122 TORINO fax 011 4422723 Con preghiera di darne opportuna diffusione

ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO «FACOLTA" DI SCIENZE POLITICHE → CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA Vicolo Benevello 3

10124 TORINO FAX 011 6704968 2363 404

ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO ANATOMIA - FARMACOLOGIA E MEDICINA LEGALE C.so Massimo d'Azcelio, 52 10126 TORINO - FAX 011 6703233

ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - SCIENZE DELLA FORMAZIONE Via Sant' Ottavio, 20. 10124 TORINO fax 011 6703233

ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Dipartimento di scienze sociali. Via Sant'Ottavio, 50

10124 TORINO fax 011 6702612 670 23 015

Si trasmette, perché le Autorità in indirizzo provvedano a dame la necessaria diffusione, bando per la nomina o la conferma dei Giudici Onorari minoriti per il triennio 2014-2016.

PAG 83/21

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO C.so Unione Sovietica n. 325 tel. 011 6195701 fax 011 6195786

Ufficio del Presidente Prot. n. 117/13

Trasmetto copia della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura prot. P 3057/ 2013 del 14/02/2013 relativa ai "criteri per la nomina e conferma dei Giudici Onorari Minorili" presso il Tribunale per i Minorenni per il triennio 2014-2016, chiedendovi di darne la massima diffusione.

Evidenzio, fra, gli altri, i seguenti requisiti:

- 1) la necessità che l'aspirante giudice onorario svolga attività lavorativa qualificata, ovvero che l'abbia svolta fino ad epoca recente, in ambito minorile e/o familiare.
- inderogabile obbligatorietà ad una presenza in Tribunale minima di due giorni a settimana e massima di tre, senza limite di orario
- 3) L'assoluta necessità che la domanda sia corredata dal NULLA OSTA dell'Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro nel caso che l'aspirante alla nomina o alla conferma sia pubblico dipendente.


Le domande - come da bando allegato - dovranno essere inviate telematicamente sul sito www.csm.it quindi stampate e presentate o spedite con raccomandata RR in originale - duplice copia cartacea con documenti a corredo all'ufficio

> Tribunale per i Minorenni- Segreteria Amministrativa Corso Unione Sovienca, 325 - 10135 TORINO

Torino, 18.2.2013

II Presidente A
Dr. Kulvio VILLA
O Que Juo

19-2 19-06





Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota,

> Al sig. MINISTRO della GIUSTIZIA ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti delle Corti di Appello LORO SEDI

III.mi sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello LORO SEDI

Ai Consigli Giudiziari presso le Corti di Appello LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti dei Tribunali per i minocenni LORO SEDI

OGGETTO: Protica num. 52/VA/2012 Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2014 -2016.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 13 febbraio 2013, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio

delibera

di approvare la seguente circolare

12

CIRCOLARE RELATIVA A NOMINA E STATUS DEI GIUDICI ONORARI MINORILI

TRIENNIO 2014-2016

Act. 1

Organici degli uffici giudiziari minorili e durata dell'incarico di giudice onorario minorile

- L'organico dei giudici osoran dei minutali per i minorenti è determinato, di regola, in ragione di un ogni componente togato: quello delle sezioni per i minorenti delle corti d'appello in ragione di due ogni componente togato.
- Il Consiglio superiore della magistratura, in base a specifiche esigenze prospettate dai presidenti degli uffici anzidetti, può disporre la modifica di detti organici.
- I giudici onorari minorili durano in carica tre unni e pessono essere confermati nei limiti e
 con le modalità indicati nel successivo art. 4.

Art. 2 Requisiti per la nomina

- Per la nomina o la conferma a giudice onorario minorile è necessario che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della dottanda di nomina o di conferma previsto nel relativo bando, l'aspirante sià in possesso dei seguenti requisiti;
 - a. cittadinanza italiana:
 - h. residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per Il quaje è proposta la domanda;
 - c. esercizio dei diritti civili e politici;
 - d. idoneità fisica e psichica;
 - e. inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma persone che non abbtano avuto in passato la conferma per idoneità all'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;
 - non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
 - g. abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall'art, 35, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 155 e succ. mod. e integrazioni.
 - Ai fint della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casciliario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo art. 6, comma 1) nonché di apposita informativa del Prefetto (richiesta si sensi del successivo art. 6, comma 1).
- L'aspirante deve, inoltre, essere "cittadino benemento dell'assistenza sociale" e "cultore di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia" (art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934 p. 1404, e successive modifiche). Tali requisiti devono essere provati con adeguata documentazione.
- 3. Il requisito di "cultore" di taluna delle maierie di cui al comma che precede non presuppone necessariamente il possesso del diptorno di laurea, pur se il medesimo costituisce tifolo preferenziale. Le esigenze di specializzazione connesse con l'incarico traducono, peraltro, a ritenere necessario, ai fini della nomina, un titolo di studio rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti. Ai fimi dell'accernamento della competenza richiesta si tiene conto altresì delle attestazioni di specifica esperienza lavorativa, dei risultati conseguiti sul piano operativo, delle pubblicazioni scientifiche di apprezzabile livello e originalità, ove intervenuti in tino o più dei settori sopra indicati. Ai fini della nomina la condizione di "cultore" di una delle

0116195775

13-2 19:08

28/02/2013 11:39

4/02/2013 Rome P3057/2013 Protocolla B.40.

materie rilevanți deve avere carattere di attualità o comunque, correspondere a una esperienza rocente.

- La situazione di "benomerenza dell'assistenza sociale" è criterio concorrente e pari ordinato rispetto a quello della cultura specialistica e, quiadi, condizionante la nomina. Con il termine "benemerenza" si intende una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'età evolutiva e una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete econtinuative. L'integrazione dei requisiti della cultura e della benemerenza comporta che la competenza scientifica, per quanto elevata, deve essere integrata da una esperienza concreta. maturata eventualmente in attività mirate di studio e ricerca, anche di carattere accademico, applicate a specifiche problematiche minorili emergenti nel distretto.
- 5. Per "assistenza sociale" si intende ogni attività continuativa, svolta anche a titolo di volontariato, intesa al miglioramento fisico e sociale dei consociati, principalmente favorendone l'adattamente costruttivo alle regole e ai valori della vita comunitaria e rimuovendo le cause di disadattamento. L'impegno nel settore dell'assistenza sociale e svolto in forma di attività lavorativa qualificata è titolo prevalente in sede di valutazione comparativa.
- 6. Rientra nelle materie dell'assistenza sociale e dell'antropologia criminale, intese in senso lato, la specializzazione in sociologia, che integra conseguentemente requisito per la nomina a giudice onocario minorile, ove approfondita o praticata in ambito minorile.

AIL 3 Limiti di cia

- 1. Per l'esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile è accessario, ai sensi dell'art. 2 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, avere compiuto il trentesimo anno di età. Ai fini della nomina tale requisito deve sussistere all'inizio del triennio cui la stessa si riferisce.
- L'esercizio delle funzioni di giudice non può protraesi oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.
- 3. Al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato giudios onorario minorile chi abbia compiuto, all'inizio del triennio. il settantaduesimo anno di ctà.

Art. 4

Durata nell'incarico. Presupposti e limiti della conferma nello stesso

- 1. I giudici onorari minorili durano in carica ne anni e sono nominati con le modalità previste neil'art, 6 della presente circolare.
- 2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri (determinati dall'esigenza di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicendare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente eresciuto il peso delle conoscenze scientifiche);
 - decorso il primo triennio, il giudice onorario può essere confermato sulla hase della sola valutazione di tale periodo di usercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere dei presidente dell'ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali profili di demerito ostativi alla conferma:
 - b. decorso il secondo triennio, il giudice onorario può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande ove queste contribuiscano a meglio fotegrare le varie figure professionali.



R

- c. per i trianni successivi al terzo anche non consecutivo e sempre dopo il periodo di decantazione di cui al successivo comma 5 – la conferma è possibile, previo giudizio di comparazione, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiate competenza acquisita dal magistrato onorario ovvero al fine di garantire l'opportuno pluralismo di competenze specialistiche.
- 3. Ogni triennio decorre dal 1º gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri giudici onorari cessati dall'incarico.
- 4. Il positivo esercizio dell'incarico per due trienni presso il tribunale per i minorenni ovvero presso la Sezione per i minorenni è considerato titolo preferenziale per la nomina rispettivamente a giudice onorario presso la sezione per i minorenni della corte d'appello e giudice onorario presso il tribunale per i minorenni.
- Se dopo la nomina o la conferma il giudice onorario cessa dall'incarico, può procedersi ad una nuova nomina nei suoi confronti presso il medesimo ufficio solo dopo una pausa di tre anni.

Art. 5 Presentazione delle domande di nomina o di conferma

- Il giudici onorari minorili sono nominati, all'esito del procedimento di seguito indicato, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Ai fini della regolarità della procedura concorsuale i presidenti dei tribunali per i minorenni e delle corti di appello predispongono adeguate forme di pubblicità del relativo bando (mediante notizia alle Facoltà universitarie interessate, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alte A.S.L., etc...), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.
- 2. La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile deve essere presentata nei termini previsti dal relativo bando. Ogni aspirante può presentare un numero massimo di due domande, una per il tribunale per i minorenni e una per la sezione per i minorenni della corte di appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di corte d'appello. Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. La nomina a giudice onorario presso un ufficio caduca l'ulteriore domanda presentata presso altro ufficio.
- 3. La presentazione della domanda di nomina o di conferma deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (mod. A) reperibile sul sito del Consiglio (www.csm.it http://www.csm.it) e altresi conseguando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, all'ufficio per il quale la domanda è proposta.
- All'arto della presentazione della domanda l'aspirante deve autocertificare, ni sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, l'esistenza dei requisiti indicati dall'art. 2, comma 1, della presente circolare.
- Alla domanda consegnata o fatta pervenire all'ufficio per il quale la stessa è proposta devono
 essere allegate a pena d'inammissibilità;
 - nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle cause di insussistenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di giudice onorario come previste dall'art. 7 della presente circolare (mod. B);
 - dichtarazione con cui l'aspirante si impegna, a seconda dell'attività svolta ad astenersi dall'esercizio della professione forense davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione ai procedimenti che comunque coinvolgono

13-2 19:08

minori e famiglia nell'ambito del medesimo distretto, a non svolgere consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e a dimettersi dall'incarico di giudice onorario o componente lasco di altri organi giudiziari entro la data di inizio dell'incanco (mod. C).


- 6. Alla domanda dovra, altresi, essere allegata un'autorelazione sulle proprie esperienze professionali, allegando la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 2. comma 2. specificando:
 - i titoli di studio posseduti:
 - le atrività svolte;
 - la partecipazione a corsi e seminari;
 - le pubblicazioni effettuate.
- 7. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda carracea, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare. integrare o modificace domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.
- 8. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel precedente comma 3 determina l'inammissibilità della domanda.

Art. 6 Procedimento di nomina e di conferma

- 1. Una volta pervenute le domande, il presidente dell'ufficio interessato acquisisce informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante e convoca, quindi, per la valutazione, una commissione composta dai giudici togati, da un pubblico ministero e da due giudici onorari minorili dell'ufficio estratti a sorte tra coioro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico ovvero tra quelli in scadenza per il prossimo esaurimento del terzo triennio di attività. Nel caso in cui non ricorrano tali (potesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti logati.
 - Delle riunioni della commissione è redatto apposito verbale.
- 2. Ai fini della prodetta valutazione è consentito procedere anche attraverso attribuzione di punteggi in ordine ai titoli posseduti dagli aspiranti e, valutatane l'opportunità anche mediante colloqui.
- 3. La Commissione di cui al primo comma, predispone:
 - a. l'elenco dei giudici onorari per i quali si chiede la conferma nell'incarico, senendo conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della presente circolare (all. 1);
 - b. Velenco dei giudici onorari dei quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma (all. 2);
 - c. una graduatoria degli aspiranti più idonei ad assumere l'incarico con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze (all. 3).

L'indicazione delle specifiche competenze, a fronte di particolari esigenze è, altresi, finalizzata a consentire alla Commissione di predisporre la proposta di nomina del candidato che meglio disponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali, anche in deroga all'ordine della graduatoria.

TRIBUNALE MINORI TO





- I presidenti degli uffici interessati trasmentono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le domande di nomina o di conferma, corredate con gli elenchi di cui al comma precedente, con i verbali delle riunioni della commissione di cui al comma I e con ogal ulteriore informazione ritenuta utile. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del bando adottate ai sensi dell'ara, 5, comma 1.
- 5. I consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore le domande con il relativo parere.
- Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina dei giudici onorari minorili e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.
- 7. Nel caso di venir meno per qualunque causa, in corso di triennio, di un giudice onorario, il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione del presidente interessato e utilizzando le graduatorie già formulate in conformità ai criteri sopra richiamati, nomina in sostituzione, per la restante parte del triennio. I aspitante che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione della competenze professionali.
- 8 Se alla scadenza del triennio, per ragioni non preventivamente valutabili in sede di predisposizione tabellare, il giudice onorario risulta tuttora impegnato quale componente di un collegio investito di un processo penale o per dichiarazione di stato di adattabilità non essurito e ove le conseguenze indotte dalla necessità di rinnovo del collegio lo consiglino, il presidente dell'ufficio interessato richiede al Consiglio superiore della magistratura l'utilizzazione del giudice onorario fino all'esaurimento del processo.

Art. 7 Incompatibilità

- 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onomno minorile:
 - i membri dei parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;
 - gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
 - colora che ricontono o che hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici.
- Sono estese ai giudici onorari minorili le incompatibilità previste dall'art. 16 dell'ordinamento giudiziario, limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte.
- 3. Non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegatizie, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effetmarsi caso per caso, che esse possano incidere sull'indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di imparzialità. In caso di iscrizione all'Ordine degli avvocati, il giudice onorario deve astenersi dall'esercizio della professione davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione a procedimenti che comunque coinvolgano minori e famiglia nell'ambito del medesirno distretto e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. Il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche d'ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al presidente dell'ufficio di appartenenza gli incarichi di consulente tecnico (di ufficio o di parte in altri distretti) precedentemente ricevuti e quelli che riceve nel corso del ufficio o di parte in altri distretti) precedentemente ricevuti e quelli che riceve nel corso del

PAG

B.CO.

R

13-2 19:06

triennio al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico.

Non sussistono per I gindici onorari minorili le incomparibilità derivanti da un pubblico impiego, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibili con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico, e sempre che lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzietà del giudice. Nei casi di incertezza quanto alla disponibilità di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilità dell'aspirante e della Amministrazione di appartenenza.

Non si estendono ai giudici onorati minorili le incompatibilità per vincoli di parentela o affinità previste dagli artt. 18 e 19 dell'ordinamento gaudiziario. Tuttavia i presidenti degli uffici giudiziari di appartenenza devono segnalare al Consiglio superiore della magistratura, al fine della nomina e della eventuale revoca, tette le situazioni che - ove sussistessero in capo a magistrati potrebbero dar luogo a profili di incompatibilità ai sensi degli articoli citati. Deve costituire oggetto di segnalazione, in particolare, l'eventuale vincolo di parentela, affinità o coniugio del giudice onorato minorili con altri giudici onorati, sia del tribunale che della sezione della Corte d'appello, e con magistrati togati operanti in detti uffici nonché, nel caso di escreizio della professione legale da parte del giudice onorario o del congiunto, il tipo e l'ampiezza dello stesso.

Se il giudice onorario minorile svolge attività di operatore socio santiario dei servizi territoriali, pubblici e privati, è necessario che ne sia comunque assicurata la posizione di terzietà e in ogni caso non deve prestare la sua opera professionale ad un livello che renda abituale o normale il suo dovere di astensione. Ogni interferenza e la confusione dei ruoli deve essere evitata attraverso l'applicazione delle regole fissate dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari. Il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, cariche rappresentative di strutture comunitarie ove siano inseriti i minori dall'autorità giudiziaria e, se già rivesta tali cariche, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni. Spetta al presidente dell'infficio giudiziario interessato fornire al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.

Act. 8 Cessazione, decadenza, revoca d'ufficio

1. Il giudice onorario minorile cessa dall'ufficio:

per scadenza del termine di durata della nomina o conferma;

- per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione;
- per il compimento del 75° anno di cià.

2. Il giudice onorario minorile decade dall'ufficio:

- se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 10 ordinamento giudiziario:
- se non esercita volontariamente le funzioni increnti all'ufficio;

 se viene mono uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il giudice onorario è revocato dall'ufficio in caso di grave negligenza, inosservanza dei doveri d'ufficio o partecipazione inadeguna per impegno, puntualità e capacità alle attività del tribunale o della corte ovvero per sopravvenute gravi ragioni che compromettono il prestigio della funzione giudiziaria.

13-2 19 08

Art. 9 Procedura per la decadenza e revoca

La cessazione dall'ufficio prevista dal comma Lleit, a) del precedente articolo non accessita di nessun provvedimento da parte del Consiglio superiore della magistratura.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e ci del comma i e a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega, automaticamente determinati effetti. il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza del giudice onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

3. Nelle ipotesi di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari e dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art. 8, comma 2, lett. c) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 8. comma 3), il presidente dell'ufficio di appartenenza che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca deve, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario la revoca o la decadenza del componente privato.

4. Il Consiglio giudiziario formula la contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati e le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte. L'atto di contestazione è notificato all'interessato con l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede Indagini o testimonianze.

Ove si debba procedere ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

6. Se anche all'esito degli accertamenti effettuati, la notizia risulta infondata, il Consiglio giudiziario dispone l'archiviazione del procedimento.

7. Se la notizia risulta non infondata, il presidente del Consiglio giudiziario dispone che siano tempestivamente notificati all'interessato il giorno. l'ora e il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia: dalla quale è scaturito il procedimento e degli aventuali accuramenti svolti. L'interessate è avvertito, altresì, che può comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenta senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

8. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. L'interessato può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostra di non aver potuto produtre in precedenza. Il presidente da la parola al difensore, se presente, e. in ultimo, all'interessato che la richieda.

9. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario formula e invia al Consiglio superiore della magistratura proposta motivata di archiviazione ovvero di decadenza o di revoca.

10. Il Consiglio superiore della magistratura può accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di ulteriore attività istruttoria,

11. Nel caso in cui il Consiglio superioce della magistratura deliheri la cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio, la stessa è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giostizia.

Rome (530) Protoco o

14/02/2013 P 3057/2013

B.co.

132 19:06

12 Nel corso del procedimento per l'accertamento delle cause oggetto della decadenza o revoca dall'incarico. il presidente dell'ufficio di appartenenza può disporre la sospensione del giudice onorario dall'incarico svolto.

Ac. 10

Formazione e aggiornamento professionale

- 1. Ai fini di consentire ai giudici pnorari minorili di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, i presidenti degli uffici di appartenenza curano che gli stessi, subito dopo la nomina ed anche prima dell'inizio del triennio (fermo restando l'effettivo inizio dell'esercizio delle funzioni a decorrere dalla data d'inizio del triennio) effettuino un'attività pratica di natura formativa della durata di mesi due, che si realizzi essenzialmente nella partecipazione alle camere di consiglio civili, nell'assistenza alle udienze civili, nell'assistenza alle udienze civili, nell'assistenza alle udienze penali dibattimentali e a quelle tenute dal giudice dell'udienza prelimitare, in incontri con i Servizi sociali del territorio e del Ministero della giustizia e in visite agli istituti penali minorili (ferma restando la possibilità di individuare ulteriori momenti formativi).
- In relazione a tali attività ogni giudice onorario deve essere affiancato da un tutor (magistrato ordinario od onorario appartenente all'ufficio), al quale fare riferimento anche per ogni altra informazione concernente il lavoro.
- 3. Per quanto attiene più specificamente alla formazione e aggiornamento professionale dei magistrati onorari minorili si rimanda alla risoluzione CSM-P-398/2002 del 14 gennato 2002 ovvero alla circolare CSM P-28261/2008 concernente "Formazione ed aggiornamento professionale della magistratura onoraria nelle sue diverse funzioni" in ordine alla quale i presidenti degli uffici di appartenenza provvederanno a sollecitare i referenti per la formazione decentrata per quanto riguarda l'organizzazione delle attività formative.

Art, II Doveri e diriui

- Il giudice onorario minorile è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
- 2. La competente autorità giudiziaria deve dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o alla confernia e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o di revoca.

Art. 12

Sorveglianza sull'adempimento del doveri dei componenti privati minorili

- 1. I presidenti del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello vigilano sull'attività dei giudici onorari minorili addetti ai rispettivi uffici e riferiscono con apposita relazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Consiglio giudiziario sull'andamento del servizio. Tale compito può essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio indicato nel progetto tabellare.
- Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al capo dell'ufficio di vigilare sull'effettiva durata dell'incarico del magistrato oporario, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.

28/82/2013 11:39 0116195775

TRIBUNALE MINORI TO

14/02/2013 Bomo Protocolla P 3057/2013

B.CO.

PAG

13-2 19:06

3. Il capo dell'ufficio che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio al procedimento di cui all'art. 9.

13-2 19.08

Roma Sum Proposele P 3057/2013

14/02/2013

All to 1

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI____

Commissione valutazione titoli degli impiranti alla conferma e nomina a giudice onotazio minocile

Prospetto riassuntivo

ir.	Cognome	Nome	Trien ni svolti	Qualifica	Attitudini	Specifiche competenze
			1			
	uni					
-						

15/21

Roma Care Protecollo P3057/2013

14/02/2013

All to 2

B.CO.

13-2 19:06

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI

Commissione valutazione titoli degli aspiranti alla conferna e nombra a giudice onoratio minorita

Prospetto riassuntivo.

Elenco giudici onocari minorili non proposti per la conferma nell'incarico. Trien Metivi della non conferma ni

Nr.	Cognome	Nome	svolti	
+				
1				
_				
4				
	411-4			

B.CO.

28/82/2013 11:39 8116195775 13:2 19:08

De

Gara Promo 14/02/2013 Promodic P3057/2013

All to 3

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI

Commissione valutazione titoli degli aspiranti alla conferma e nomina a giudice processio proprile

Prospetto riassuntivo

Graduatoria degli aspiranti a giudice onorano mmorile proposti per la nomina nell'incarico.

Nc.	Cognome	Nome	Trien ni svolti	Qualifica	Animaisi	Specifiche competenza
			lus In			
			-		-	

Botna Protocollo P 3057/2013



BANDO PER LA NOMINA O LA CONFERMA DEI GIUDICI ONORARI MINORILI TRIENNIO 2014 - 2016

Art. 1 Requisiti per la presentazione della domanda di nomina o di conferma

- Possono presentare domanda per la nomina o la conferma a giudice onorario presso il tribunale per i minorenni o presso la sezione minorenni della come d'appello per il triennio 2014-2016 gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadioanza italiana;
 - b) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è proposta la domanda:
 - c) esercizio dei diritti civili e politici;
 - d) idoneità fisica e psichica;
 - e) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposti per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma per idoneità all'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate:
 - f) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza:
 - g) abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall'art. 35, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. e integrazioni.
- Gli istanti devono, inoltre, essere "cittadini benemeriti dell'assistenza sociale" e "cultori di biología, psichiatria, antropología criminate, pedagogía o psicología" (art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modifiche). Tali requisiti devono essere provati con adeguata documentazione:
- 3. Il requisito di "cultore" di taluna delle materie di cui al comma che precede non presuppone necessariamente il possesso di diploma di laurea, pur se il medesimo costituisce titolo preferenziale. Le esigenze di specializzazione connesse con l'incarico inducono, peraltro, a ritenere necessario, ai fini della nomina, un titolo di studio rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti. Ai fini dell'accertamento della competenza richiesta si tiene conto altresì delle attestazioni di specifica esperienza lavorativa, dei risultati conseguiti sul piano operativo, delle pubblicazioni scientifiche di apprezzabile livello e originalità, ove intervenuti in uno o più dei settori sopra indicati. Ai fini della nomina la condizione di "cultore" di una delle materie rilevanti deve avere carattere di attualità o comunque, consispondere a una esperienza recente.
- 4. La situazione di "benemerenza dell'assistenza sociale" è criterio concorrente e pari ordinato rispetto a quello della cultura specialistica e, quindi, condizionante la nomina. Con il termine "benemerenza" si intende una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'età evolutiva e una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete e continuative. L'integrazione dei requisiti della cultura e della benemerenza comporta che la competenza scientifica, per quanto elevata, deve essere integrata da una esperienza concretamaturata, maturata eventualmente in attività mirate di studio e ricerca, anche di carattere accademico, applicate a specifiche problematiche minorili emergenti nel distretto.
- 5. Per "assistenza sociale" si intende ogni attività contlattativa, svolta anche a titolo di volontariato, intesa al miglioramento fisico e spirituale dei consociati, principalmente favorendone l'adattamento cosenutivo alle regole e ai valori della vita comunitaria e rimuovendo le cause di disadattamento. L'impegno nel settore dell'assistenza sociale in corso e svolto in forma di attività lavorativa qualificata è titolo prevalente in sede di valutazione comparativa.

8.00.

13-2 19:06

Rientra nelle materie dell'assistenza sociale e dell'amtopologia esiminale, intese in senso lato, la specializzazione in sociologia, che integra conseguentemente requisito per la nomina a giudice onorario minorile, ove approfondita o praticata in ambito minorile.

Art. 2 Limiti di cfà

- 1. Per la nomina a giudice onorario minorile è necessario, ai sensi dell'art. 2 del r.d.l. 20 luglio 1934, π. 1404, avere compiato il trentesimo anno si età, Tale requisito deve sussistere alla data del 31 dicembre 2013.
- 2. L'esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile non può protrarsi, come per la generalità dei giudici onorari, oltre il compimento del settaniacinquesimo anno di età. Conseguentemente, at fine di evitare periodi di permanenza nell'incazico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato giudice onorario minorile chi abbia compiuto, al 31 dicembre 2013, il settantaduesimo anno di età

Art. 3 Conferma nell'incarico

- 1. I giudici enerari minerili durane in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'art, 6 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa a nomina è status dei giudici onorari minorili per il triennio 2014 -2016.
- Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri (determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienza destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicendare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è nosevolmente, cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche):
 - a) decorso il primo triennio, il giudice onorario può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla computazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del presidente dell'ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali profili di demerito estativi alla conferma;
 - b) decorso il secondo triennio, il giudice onotario può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali auove domande ove queste contribuiscano a meglio integrare le varie figure professionali;
 - c) per i trienni successivi al terzo anche non consecutivo e sempre dopo il periodo di decantazione di cui al successivo comma 5 -, la conferma è possibile, previo giudizio di comparazione, in presenza di circostanza eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza acquisita dal magistrato onorario ovvero al fine di garantire l'opportuno pluralismo di competenze specialistiche.
- 3. Ogni triennio decorre dal 1º gennato dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri giudici onorari cessati dall'incarico.
- 4. Il positivo esercizio dell'incarico per due trienni presso il tribunale per i minorenni ovvero presso la sezione per i minerenni è considerato titolo preferenziale per la nomina rispestivamente a giudice oporario presso la sezione per i minorenti della corte d'appello o giudice onorario presso il tribunale per i minoreani.

Se dopo la nomina o la conferma il giudice onorario cessa dall'incarico, può procedersi ad una nuova nomina nei suoi confronti presso il medesimo ufficio solo dopo una pausa di tre anni.

Presentazione delle domande di nomina o di conferma

- 1. La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile deve essere presentata tra l'11 marzo e il 10 aprile 2013. Ogni aspirante può presentare un numero massimo di due domande, una per il tribunale per i minorenni e una per la sezione per i minorenni della coste di appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di corte d'appello. Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. L'eventuale nomina a giudice onoracio presso un ufficio caduca l'ulteriore domanda presentata presso altro ufficio.
- 2. La presentazione della domanda di nomina o di conferma deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (mod. A) reperibile sul sito del Consiglio (www.csm.it http://www.csm.it) e altresi consegnando ovvero faceado pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, all'ufficio per il quale la domanda è proposta.
- 3. All'atto della presentazione della domanda l'aspirante deve autocertificare, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. l'esistenza dei requisiti indicati dall'ari, 1, comma 1, del presente bando di concorso,
- 4. Alla domanda consegnata o fatta pervenire all'ufficio per il quale la stessa è proposta devono essere allegate a pena d'inammissibilità:
 - nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle cause di insussistenza di 5) incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di giudice onorario come previste dall'art. 7 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa a nomina e status dei giudici onorari minorili per il triennio 2014-2016 (mod. B):
 - dichiarazione con cui l'aspirante si impegna, a seconda dell'attività svolta, ad (2 astenersi dall'esercizio della professione forense davanti agli uffici minorili del distretto c, in ogni caso, in relazione al procedimenti che comunque coinvolgono minori e famiglia nell'ambito del medesimo distretto, a non svolgere conspicaze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e a dimettersi dall'incarico di giudice onorario o componente loico di altri organi giudiziari entro la data di inizio dell'incarico (mod. C).
- 5. Alla domanda dovrà, altresi, essere allegata un'autorejazione sulle proprie esperienze professionali, allegando la documentazione attestante la sussistenza del requisiti di cui all'art. 1, punto 2, del bando di concorso specificando:
 - i titoli di studio posseduti:
 - le attività svolte:
 - la partecipazione a corsi e seminari:
 - le pubblicazioni effettuate.
- 6. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata la l'otocopia di un documento di riconoselmento ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi.

DE

Floma 14/02/2013 Protection P 3057/2013

a caso fortutto o di l'orza maggiore. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

 L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel precedente comma 2 determina l'inammissibilità della domanda;

Art. 5

Procedimento di nomina o di conferma

Obblighi dei presidenti degli uffici e dei consigli giudiziari

- Non appena ricevuto il presente bando i presidenti dei tribunali per i minorenni e delle corti di appello predispongono adeguate forme di pubblicità dello stesso (mediante notizia alle Facoltà universitarie interessate, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., etc...), provvedendo aliresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.
- 1. Una volta pervenute le domande, il presidente dell'ufficio interessato convoca per la valutazione delle stesse una commissione composta dai giudici togati, da un pubblico ministero e da due giudici onorari dell'ufficio estratti a sorie tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico ovvero tra quelli in scadenza per prossimo esaurimento del terzo triennio di attività. Nel caso in cui non ricorcano tali ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati.

Delle riunioni della commissione è redatto apposito verbale.

 Ai fini della predetta valutazione è consentito procedere anche attraverso attribuzione di punteggi in ordine ai titoli posseduti dagli aspiranti e, valutatane l'opportunità anche mediante colloqui.


3. La Commissione di cui al comma 2, predispone:

- n) l'elenco dei giudici onorari per i quali si chiede la conferma nell'incarico, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della circolare relativa a nomina e status dei giudici onorari minorili approvata dal Consiglio superiore della magistratura in data 13 maggio 2010 (all. 1);
- b) l'elenco dei giudici onorari dei quali, pur la presenza di domanda, non viene proposta la conferma (all. 2);
- e) una graduatoria degli aspiranti più idonei ad assumere l'incarico con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica, delle attitudini e delle specifiche comperenze (ali, 3).

l'indicazione delle specifiche competenze, a fronte di particolari esigenze è, altresi, finalizzata a consentire alla Commissione di predisporre la proposta di nomina del candidato che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali, anche in deroga all'ordine della graduatoria.

- 4. Entro il 12 maggio 2013 i presidenti degli uffici interessati trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le domande di nomina o di conferma, corredate con gli elenchi di cui al comma precedente, con i verbali delle riunioni della commissione di cui al comma 2 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del presente bando adottate ai sensi del precedente comma 1.
- I consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande con il telativo parere entro il 13 giugno 2013.
- Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina dei giudici onorari minorili e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

13-2 18:05



Art. 6 Trattamento dei dati personali

- Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti da coloro che hanno presentato domanda di nomina e di conferma a giudice onorario minorile sono raccolti e traunti dal tribunale per i minorenni o dalla corte d'appello, dal Consiglio giudiziario competente e dal Consiglio superiore della magistratura e utilizzabili ai soli fini della procedura di selezione
- Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di sciezione,
- 3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina o di conferma,
- 4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, quello di tettificare, aggicciare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti ia termini non conformi alla legge nonché quello di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento,
- 5. Il Consiglio superiore della magistratura e i consigli giudiziari territorialmente competenti nonché i presidenti dei tribunali per minorenni e i presidenti delle sezioni per i minorenni della coste di appello sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art 7 Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente bando si fa espresso rinvio alla circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa a nomina e status dei giudici onorari minorili per il trienalo 2014 - 2016."

> RESEGRETARIO GENERALE Parls Jizaus